



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAI PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 11/07/2008

=====

ADD. 11/07/2008 NFILA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA
 CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI'
 COMPOSTA:

MARRAWO	Pietro	Presidente	FICHERA	Danielo	Assessore
MONFICO	Esterino	Vice	KANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NICETANCELI	Mario	"
COPPELLI	Anna Salome	"	NIERI	Luigi	"
COSTA	Silvia	"	RODANO	Giulia	"
DAITA	Francesco	"	TIBALDI	Alessandra	"
DE ANCIFFI	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DI CARLO	Mario	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Mario	"			

ASS. SIE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

***** CRISIS

ASSENTI: ASTORRE RODANO VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 511

Oggetto:

Adesione ai contenuti dell'Accordo di Programma ex art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 2, commi 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane - "Comune di Valmontone - Realizzazione capannone per deposito ed ufficio Loc. Colle Sestiere - Mascella Depositi s.a.s. (Prot. ASP 2062)" in variante al vigente P.R.G.



511 11 LUG. 2008 *ly*

OGGETTO: Adesione ai contenuti dell' Accordo di Programma ex art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 2, commi 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane - "Comune di Valmontone - Realizzazione capannone per deposito ed uffici Loc. Colle Selcione - Masella Depositi s.a.s. (Prot. ASP 2062)" in variante al vigente P.R.G.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica

PREMESSO

- Che l'art. 2, comma 203, Legge 23 dicembre 1996, n. 662 individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali";
- Che l'intervento in oggetto è inserito nel Patto Territoriale delle Colline Romane, sottoscritto anche dalla Regione Lazio;
- Che per gli interventi inseriti nel Patto è previsto il ricorso alle procedure dell'Accordo di Programma;
- Che in merito al medesimo si è verificata la possibilità di concludere tale Accordo di Programma in apposita Conferenza di servizi conclusasi il 06 giugno 2007;

CONSIDERATO

- Che il complesso edilizio è costituito da due fabbricati, di cui un capannone per lo stoccaggio di merci e di una palazzina adibita ad uffici ed abitazioni per il personale, per una consistenza complessiva di mc. 45383;
- Che l'area esterna è articolata in un sistema organico che integra parcheggi e verde e l'intero intervento insiste su di una superficie complessiva di mq. 20912;
- Che tale opera comporta un incremento occupazionale pari a 5 unità.

PRESO ATTO

Dei contenuti dell'Accordo di Programma il cui schema è parte integrante del presente atto;

RITENUTO

Di aderire ai contenuti dell'Accordo di Programma in parola;

VISTO

- Lo schema di Accordo di Programma;
- La deliberazione del Consiglio Comunale di Valmontone n. 43 del 05 maggio 2005;
- La deliberazione del Consiglio Comunale di Valmontone n. 127 del 06 dicembre 2005;
- I verbali ed i pareri delle Conferenze di servizi allegati al presente atto;
- Gli elaborati progettuali elencati nello schema di Accordo di Programma;





511 11 LUG. 2008 *lu*

VISTO

Lo Statuto della Regione Lazio;
La L. 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di Procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
L'art. 2 commi 203 e 204 della L. 23 dicembre 1996, n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";
L'art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
Il R.R. 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale" e s.m.i.;

RITENUTO

Che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

Per quanto riportato in premessa,
Di aderire ai contenuti dell' Accordo di Programma ex art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 2, commi 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane - **"Comune di Valmontone - Realizzazione capannone per deposito ed uffici Loc. Colle Selcione - Masella Depositi s.a.s. (Prot. ASP 2062)"** in variante al vigente P.R.G.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO
IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

18 LUG. 2008





ALLEG. alla DELIB. N. 511 lu
DEL 11 LUG. 2008

REGIONE
LAZIO

PROVINCIA
DI
ROMA

COMUNE
DI
VALMONTONE

ACCORDO DI PROGRAMMA


Ex art. 34 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 2, commi 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane - "Comune di Valmontone - Realizzazione capannone per deposito ed uffici Loc. Colle Selcione - Masella Depositi s.a.s. (Prot. ASP 2062)" in variante al vigente P.R.G.

PREMESSO

- Che l'art. 2, comma 203, Legge 23 dicembre 1996, n. 662 individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali";
- Che il comma 204 dello stesso art. 2, L. 662/96, consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma di cui all'art. 27, Legge 8 giugno 1990, n. 142, ora art. 34, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali;
- Che in data 04 novembre 2002 la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed altri soggetti hanno siglato il Protocollo d'intesa del "Patto Territoriale delle Colline Romane";
- Che il medesimo prevede l'impegno, da parte della Regione Lazio, ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché gli eventuali Accordi di Programma;
- Che il Consiglio Comunale di Valmontone con Deliberazione n. 43 del 5 maggio 2005, si è espresso favorevolmente sul progetto e relativa variante al PRG vigente;
- Che il Consiglio Medesimo con Deliberazione n. 127 del 06 dicembre 2005 ha respinto le osservazioni/opposizioni presentate, a seguito dell'avvenuta pubblicazione, avverso la deliberazione n. 43 del 5 maggio 2005 del Consiglio Comunale;
- Che in data 21 febbraio 2007 si è svolta una Conferenza di servizi istruttoria ai sensi degli art. 14 e ss. della L. 241/1990;
- Che il Presidente p.t. della Regione Lazio, su richiesta del Presidente p.t. della Provincia di Roma, ha convocato apposita Conferenza di servizi, con nota prot. n. 65804 del 22 maggio 2007 anche per verificare la possibilità di concludere l'Accordo di Programma conseguente;
- Che la medesima Conferenza di servizi si è conclusa positivamente in data 06 giugno 2007;

CONSIDERATO

- Che il complesso edilizio è costituito da due fabbricati, di cui un capannone per lo stoccaggio di merci e di una palazzina adibita ad uffici ed abitazioni per il personale, per una consistenza complessiva di mc. 45383;
- Che l'area esterna è articolata in un sistema organico che integra parcheggi e verde e l'intero intervento insiste su di una superficie complessiva di mq. 20912;



Che tale opera comporta un incremento occupazionale pari a 5 unità.

PRESO ATTO

- Dei verbali delle Conferenze di servizi del 21 febbraio 2007 e del 06 giugno 2007;
- Del nulla osta della Soprintendenza per i beni Archeologici del Lazio, prot. n. mbac-sba-laz 3197 del 06 dicembre 2006;
- Del parere favorevole con prescrizioni del Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, Area 2B/05 – Urbanistica e beni ambientali Roma e Provincia reso con nota prot. n. 164535/2006 nella Conferenza di servizi del 06 giugno 2007;
- Del parere favorevole con prescrizioni del Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, Area Difesa del suolo, reso con nota prot. n. 164554/2S/05 Fascicolo 6122 del 20 aprile 2007;
- Della dichiarazione della Provincia di Roma in ordine alla ammissibilità del progetto resa nella Conferenza di Servizi del 21 febbraio 2007;
- Dell'attestazione del Comune di Valmontone, prot. n. 23442 del 23 ottobre 2006, relativa alla non riconducibilità del terreno oggetto dell'intervento nell'ambito del demanio collettivo di uso civico;
- Del parere preventivo di massima favorevole con condizioni della A.S.L. Roma/G , prot. n. 14373 del 05 ottobre 2006;
- Del nulla osta con prescrizione dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno reso con nota prot. n. 1553 del 23 febbraio 2007;
- Del nulla osta con prescrizioni della RFI – S.O. tecnico Impianti tecnologici reso con nota prot. n. DMA/DCI_RM.TE.IT 02/1328 dell'01 giugno 2007;
- Della nota di chiarimenti del 20 giugno 2007 a firma del Direttore della RFI – Direzione Compartimentale Infrastrutture Roma, in relazione all'erronea emissione di precedente nota prot. n. DMA/DCI_RM.TE.AO/4 1369 del 05 giugno 2007;
- Del parere favorevole del Comune di Valmontone, reso in Conferenza di Servizi del 6 giugno 2007, con accoglimento delle prescrizioni presentate dalla RFI – S.O. tecnico Impianti tecnologici e del Dipartimento Territorio, Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, Area 2B/05 -Urbanistica e beni ambientali Roma e Provincia,;
- Della dichiarazione del progettista Arch. Lorella Masella di non assoggettabilità alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale - V.I.A., datata 10 ottobre 2005 e confermata in sede di Conferenza di servizi del 06 giugno 2007;
- Della dichiarazione del progettista Arch. Lorella Masella, prot. ASP n. 599 del 23 maggio 2007 con cui si afferma, a parziale integrazione e modifica di quanto precedentemente riferito in ordine all'assenso da acquisirsi dai proprietari degli elettrodotti siti nell'area interessata dal progetto, che l'unico Ente di riferimento per il rilascio del nulla osta richiesto è la RFI – Gruppo Ferrovie dello Stato – Direzione Compartimentale Infrastrutture, con sede in Roma Via Marsala n. 75;
- Della dichiarazione di assenso del proprietario del terreno alla realizzazione dell'opera di cui in oggetto, datata 01 dicembre 2004 e del contratto di comodato gratuito stipulato tra il proprietario del terreno oggetto di intervento e il soggetto proponente l'opera di cui in oggetto, datato 05 agosto 2004;
- Della nota prot. FE 856 del 09 maggio 2007 dell'ASP con cui sono state trasmesse alla Direzione Regionale Territorio e Urbanistica per la successiva acquisizione in sede di Conferenza di Servizi del 06 giugno 2007:
- Certificazione del Comune di Valmontone, resa con nota prot. n. 8991 del 07



maggio 2007, relativa alla non riconducibilità dell'area di progetto nelle aree boscate di cui all'art. 10, comma 3 della Legge Regionale n. 24 del 6 luglio 1998;

- Copia atto di costituzione servitù in favore della T.A.V. S.p.a.;
- Stralcio del Piano particellare elettrodotto 150Kv;
- Piano di Viabilità;

Della nota della RFI – Direzione compartimentale Infrastrutture di Roma – S.O: Tecnico Impianti Tecnologici, trasmessa in allegato con nota prot. Regione Lazio n. 71101 del 22 aprile 2008, relativa alla proprietà della Linea Primaria a 150 Kv Galliciano – Anagni;

Della nota prot. n. 111736 del 06 luglio 2006, contenente prescrizioni, trasmessa all'Area Conferenze di Servizi dal Direttore p.t. della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica.

Della nota del Direttore Regionale Agricoltura, prot. n. 85831/03 del 25 giugno 2007, relativa al parere ex art. 7 della L.R. 59/95 in assenza di diritti di uso civico;

Della nota prot. n. 11205 del 22 gen. 2008 della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica;

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio, rappresentata dal Presidente p.t., la Provincia di Roma rappresentata dal Presidente p.t., ed il Comune di Valmontone, rappresentato dal Sindaco p.t., convengono quanto segue:

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, è approvato l'intervento del Comune di Valmontone (RM) denominato: Legge 23 dicembre 1996 n. 662, art. 2, commi 203 e 204 - Patto Territoriale delle Colline Romane – **“Comune di Valmontone - Realizzazione capannone per deposito ed uffici Loc. Colle Selcione – Masella Depositi s.a.s. (Prot. ASP 2062)”** in variante al vigente P.R.G., composto dai seguenti elaborati, approvati nella conferenza di servizi del 06 giugno 2007, parte integrante del presente atto:

- Relazione tecnica generale
- Documentazione fotografica
- Dichiarazione asseverata esistenza vincoli e certificato di destinazione urbanistica
- Progetto definitivo dell'opera (Tavola unica)
- Piano di Viabilità
- Relazione geologica
- Integrazione alla relazione geologica
- Indagine vegetazionale

La variante urbanistica correlata all'intervento ed approvata con il presente Accordo è limitata alle sole aree interessate dall'intervento, che mutano la destinazione urbanistica, da “Zona E- Agricola, sottozona E2” a “Zona D – Industria e artigianato – sottozona D5” con gli indici ed i parametri desumibili dal progetto.

Sono fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza da parte dell'interessato alle prescrizioni di cui al successivo art. 2.



ART. 2

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:

Regione Lazio – Direzione Regionale Territorio e Urbanistica – Area 2B.05 Urbanistica e beni ambientali Roma e Provincia

- 1- L'andamento altimetrico del terreno dovrà essere rispettato scrupolosamente, in modo da provocare minime alterazioni alla morfologia del terreno, con modifica dello stesso, nel caso di pendii, non superiore a mt. 1,50, qualora, quindi, si rendano necessari muri di scarpa e controscarpa, questi dovranno essere rivestiti con pietra calcarea con la tecnica del "faccia vista";
- 2- Dovranno essere messe a dimora, con obbligo dell'attecchimento, le essenze arboree come rappresentate negli elaborati grafici;
- 3- Le pavimentazioni delle aree destinate a parcheggi per auto dovranno essere realizzate con elementi prefabbricati idonei alla piantumazione del manto erboso e riduzione al minimo tecnico delle superfici lastricate esterne;
- 4- Le pareti esterne dei fabbricati dovranno essere tinteggiate con i colori della gamma delle terre naturali;
- 5- Le recinzioni esterne dovranno essere preferibilmente in siepe vegetale con interposta rete metallica o realizzate con muretti di altezza non superiore a mt. 0,80, e le ringhiere sovrastanti dovranno essere in ferro di forgia tradizionale con esclusione di qualsiasi altro materiale;
- 6- Dovranno essere soddisfatte e garantite le condizioni imposte per il superamento delle cosiddette "barriere architettoniche".

Regione Lazio – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area 2S/05 - Difesa del suolo

1. Nella fase di progettazione esecutiva dovranno essere effettuate indagini geognostiche finalizzate alla definizione delle caratteristiche lito-stratigrafiche dei terreni in modo da poter individuare la profondità migliore alla quale fondare le strutture e il tipo di fondazione più idoneo. Le indagini dovranno essere spinte ad una quota significativa da un punto di vista fondazionale;
2. Il piano di posa delle fondazioni delle singole opere d'arte, ivi comprese eventuali opere di sostegno, dovrà essere scelto ad una quota tale che, necessariamente e in ogni punto della fondazione, il trasferimento dei carichi avvenga su di un terreno omogeneo da un punto di vista geomeccanico;
3. Le fondazioni degli edifici dovranno raggiungere in tutti i casi il substrato integro ed in nessun caso è ammesso di fondare sul materiale di riporto, utilizzato per raggiungere la quota di progetto;
4. E' fatto divieto, per tutti gli edifici che si intende realizzare, di costruire a ridosso di scarpate naturali e ad una distanza dal ciglio di pendii scoscesi inferiore al doppio dell'altezza;
5. Tutto il sistema di smaltimento fognario dovrà essere collettato in pubblica fognatura o condotte alla linea di drenaggio più vicina secondo quanto previsto dalla normativa attualmente vigente;
6. Dovrà essere posta particolare attenzione affinché durante le fasi edificatorie le linee



- di deflusso naturale siano rispettate e non siano ostruite da materiali di riporto;
7. Dovranno essere realizzate nelle varie fasi dei lavori tutte le opere provvisorie e definitive atte a garantire la stabilità del suolo ed un'ottimale regimazione delle acque. Siano realizzate a fronte degli scavi e dei rilevati adeguate opere di contenimento, dotate di opportuni drenaggi e di sistemi di canalizzazione e di smaltimento delle acque;
 8. La superficie interessata ai movimenti terra dovrà essere limitata allo stretto necessario per la realizzazione dei lavori che dovranno essere eseguiti e localizzati come da progetto presentato senza arrecare danni alla circostante vegetazione arborea ed arbustiva eventualmente presente;
 9. Il materiale terroso e lapideo proveniente dagli scavi dovrà essere sistemato stabilmente sul posto in modo da non turbare l'attuale equilibrio idrogeologico e quello in esubero smaltito secondo quanto previsto dalla normativa attualmente vigente;
 10. Nella messa in posto dei riporti dovrà essere realizzata una adeguata compattazione dei materiali tal da prevenire successivi fenomeni di assestamento che potrebbero compromettere la stabilità dell'opera ed il corretto deflusso delle acque superficiali;
 11. Tutte le scarpate e le superfici nude eventualmente formatesi a seguito dei lavori dovranno essere opportunamente profilate e stabilizzate;
 12. L'interessato si impegna a realizzare tutte le opere necessarie al riassetto del suolo che gli saranno imposte qualora si dovessero ravvisare situazioni di turbativa all'ambiente, per ciò che attiene l'assetto idrogeologico;

Per quel che riguarda gli aspetti vegetazionali:

- dovranno essere adottate le necessarie precauzioni durante la fase di cantierizzazione per non danneggiare la formazione boscata presente ai margini dell'area interessata dall'intervento;
- sia salvaguardata la vegetazione lungo il fosso.


La progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovrà essere eseguita nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche.

Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno

Nell'ambito del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico adottato il 05/04/06 con Delib. n. 1 del Comitato Istituzionale di questa Autorità di Bacino (G.U. del 17/07/06 n. 164 - B.U.R.L. del 19/08/06, n. 23), l'area interessata dai lavori ricade in zona C1 - Area di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco, in cui la sola prescrizione da rispettare è quella di subordinare gli interventi alla corretta applicazione della normativa vigente in materia, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 11 marzo 1988, nella circolare LL. PP. 24/09/88 n. 3483 e successive norme e istruzioni;

ASL ROMA/G - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica

- Dovranno essere rispettati i requisiti previsti dalla normativa vigente sull'areazione ed illuminazione degli ambienti;
- Dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue, se confluenti in corpo ricettore superficiale, alla Provincia di Roma o, altrimenti, al Comune di Valmontone (Ente autorizzante);



- Dovranno essere rispettati i requisiti previsti dal D.M. 5 luglio 1975, per l'abitazione sita all'interno dell'edificio.

Si fanno salvi i pareri dei componenti Servizi ASL per quanto attiene l'esame dei progetti esecutivi.

R.F.I. – Rete Ferroviaria Italiana – direzione Manutenzione - S.O. tecnico Impianti tecnologici

- Il piazzale antistante il capannone dovrà essere realizzato tenendo conto della presenza del sostegno della linea primaria, RM 051 n. 91, prevedendo una adeguata protezione alla base dello stesso per un agevole movimentazione veicolare.
- Durante la realizzazione del progetto e successivamente per le attività di esercizio del deposito da svolgersi nel piazzale asservito ad elettrodotto, tutte le lavorazioni e le movimentazioni dei macchinari e mezzi da eseguirsi in prossimità dell'elettrodotto in tensione a 150 KV dovranno essere organizzate in modo che il personale, le attrezzature ed i materiali si mantengano sempre alle distanze di sicurezza dai conduttori elettrici previste dalle norme vigenti.
- Eventuali lavorazioni da eseguirsi in regime di toltà tensione della linea elettrica dovranno preventivamente essere autorizzate dalla presente struttura previo pagamento delle spese relative alle prestazioni di personale.

ART. 3

L'operatore privato dovrà sottoscrivere, prima del rilascio del permesso a costruire, atto d'obbligo finalizzato al mantenimento della destinazione d'uso degli immobili per un congruo tempo (15 anni), al termine del quale la destinazione d'uso potrà essere modificata solo a seguito di regolare procedura di variante urbanistica.

Il medesimo atto d'obbligo dovrà altresì contenere l'impegno, da parte dell'operatore, a mantenere il livello occupazionale previsto.

Le violazioni dell'atto d'obbligo di cui sopra comportano il venir meno degli effetti del presente Accordo in relazione ai contenuti dello stesso.

ART. 4

Prima del rilascio del titolo concessorio, l'Amministrazione comunale dovrà verificare che il proponente abbia espletato presso l'Autorità regionale competente (Area Valutazione Impatto ambientale e Danno Ambientale) le procedure previste nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 2546 del 12 dicembre 2000 avente ad oggetto: "Criteri e modalità di esclusione dei procedimenti di verifica ex art. 10, comma 3 del D.P.R. 12 aprile 1996 per i parcheggi pubblici e privati. Revoca D.G.R. 30 marzo 1999 n. 1838".

Le condizioni dell'eventuale esclusione dalla procedura di verifica di impatto ambientale dovranno essere esplicitamente poste nel titolo concessorio.



ART. 5

Poiché l'Accordo in oggetto comporta variante allo strumento urbanistico comunale, l'adesione del Sindaco al medesimo dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale di Valmontone entro 30 giorni, a pena di decadenza.

ART. 6

A seguito dell'avvenuta ratifica consiliare di cui all'art. 5, il presente Accordo sarà approvato ed adottato ai fini urbanistici ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D. Lgs. 267/00, con apposito atto formale del Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul BURL.

ART. 7

La vigilanza sull'esecuzione dell'Accordo e gli eventuali interventi sostitutivi saranno effettuati da un Collegio presieduto dal Sindaco del Comune di Valmontone – o suo delegato – che lo costituirà con proprio atto formale e composto da rappresentanti degli Enti interessati, designati dai medesimi.

Regione Lazio: Il Presidente

Provincia di Roma: Il Presidente

Comune di Valmontone: Il Sindaco

Roma li

